

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 21 del 13 luglio 2017. Designazione di un rappresentante regionale nel Comitato scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ai sensi dell'art.12, secondo comma del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali".

IL PRESIDENTE

- VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" con il quale il Ministro medesimo ha provveduto a modificare l'organizzazione e il funzionamento dei musei di propria competenza;
- VISTO in particolare l'art. 8 relativo ai musei statali dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, che sono elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al Decreto in oggetto;
- VISTI gli artt. 9 e 12 del Decreto medesimo che prevedono che, tra gli organi dei musei statali dotati di autonomia speciale, vi sia il Comitato scientifico con funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto e che detto Comitato sia composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da un membro designato dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", da un membro designato dalla Regione e da un membro designato dal Comune ove ha sede il museo;
- DATO ATTO CHE, come indicato all'articolo 12, i componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- DATO ATTO CHE, come da allegato 1 al Decreto ministeriale in questione, il museo dotato di autonomia speciale presente in Veneto è quello delle Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- DATO ATTO CHE, come indicato al comma 3 dell'art.12, fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta e che, come da modifiche intervenute con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016 "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo;
- VISTA la lettera a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 0020509 del 3/09/2015, che invita a comunicare il nominativo del componente designato dalla Regione del Veneto;
- RICORDATO CHE, come indicato nel Decreto in questione, la partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo e che, altresì, i componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo;
- VISTO l'avviso pubblico n. 13 del 24 marzo 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 1° aprile 2016 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha reso noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Comitato scientifico;
- VISTA la deliberazione n. 20 del 7 marzo 2017 del Consiglio Regionale che designava il componente regionale del Comitato Scientifico;
- VISTO il decreto ministeriale MIBACT-UDCM n. 223 del 16.05.2017 con il quale veniva nominato il componente regionale del Comitato Scientifico;
- VISTA la nota prot. n. 12921 del 30.05.2017 del Presidente del Consiglio regionale, con cui è stata comunicata la necessità di procedere alla sostituzione del componente regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della medesima L.R. n. 27/1997;
- VISTA la nota del MIBACT prot. 14374 del 16.06.2017, che sospende, per quanto suesposto, gli effetti del decreto ministeriale di nomina n. 223 del 16.05.2017;
- RISCONTRATA la necessità di dover procedere a nuova nomina del componente regionale in seno al Comitato scientifico;
- VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. n. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

- RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
- VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27;

RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Comitato scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ai sensi dell'art.12, comma 2, del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., e cioè **entro il 3 agosto 2017**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della legge regionale n. 27/1997 e in possesso dei requisiti previsti dall'art.12, comma 2, del citato Decreto di cui in premessa;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
 1. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
 2. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
 3. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
 4. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
 1. comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
 2. comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della Legge regionale n. 27/1997;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità all'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997, evidenziando nel curriculum i requisiti richiesti ai componenti del Comitato scientifico così come indicato al comma 2 dell'art. 12 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
8. che per ogni nomina, o designazione, per la quale si intende partecipare dovrà essere presentata una singola proposta di candidatura corredata dei documenti necessari. Non verranno prese in considerazione proposte di candidatura cumulative;
9. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato da Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti istituzionali, Tel. 041/270.1393 - Fax 041/270.1223.

IL PRESIDENTE - Dott. Luca Zaia -